

Estratto dal “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA” del Comune di Villa Lagarina

CAPO XIII - OBBLIGO DI PULIZIA DEI CAMINI

Art. 80 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo capo disciplina le modalità per la pulitura dei condotti di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi) e del decreto del presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Queste norme si applicano ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

Art. 81 - Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al precedente comma 1 è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni, oltre che dal presente Regolamento comunale.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente e alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.
4. La pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibili liquido deve essere svolta a cadenza biennale.
5. Il controllo delle canne fumarie degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere eseguito ogni tre anni.
6. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 82 - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.
2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme all'Allegato 3).
3. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria è collegata a un generatore non utilizzato (mai nell'arco dell'anno), tale condizione va riportata nel relativo registro specificando

data di inattività e motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.

4. Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministrazione condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

5. Nel caso la pulizia dell'impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del sindaco, di cui all'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni.

6. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 83 - Obblighi degli assuntori dei servizio (spazzacamini)

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare domanda in Comune, dimostrando l'idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

2. Il sindaco rilascia il permesso speciale previsto dall'art. 14, comma 2, legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni.

3. Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

4. Lo spazzacamino ha l'obbligo di segnalare al Comune le eventuali circostanze constatate e ritenute pericolose per possibili incendi.

5. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 84 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, hanno l'obbligo di segnalare l'evento al sindaco.

Art. 85 - Controlli

1. Il sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto delle norme di questo capo e la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido. Per gli interventi di controllo il sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del corpo di Polizia locale o del corpo dei Vigili del fuoco volontari.

2. Ove necessario, la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.